

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: RE-PIT ODV, organizzazione di volontariato, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'organizzazione è animalista ed ambientalista, apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

La sede legale è posta in Prato, Via Traversa per Mazzone n. 12/15.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3

(Finalità e Attività)

L'organizzazione svolge l'attività di interesse generale di tutela del benessere degli animali e valorizzazione della natura e dell'ambiente, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ha come scopo principale la protezione degli animali, con particolare riferimento ai cani di razza pitbull, amstaff e simili, l'affermazione e la tutela dei loro diritti, e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali e sull'ambiente, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente.

L'associazione ha inoltre lo scopo di promuovere una corretta convivenza uomo-animale.

In particolare l'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati verrà realizzata mediante le seguenti azioni:

Prato, 12/15
Dr. Benedetti
Denise Coni
Daniela
Elisabetta
Elisabetta

- Prevenzione del randagismo, promuovendo la sterilizzazione degli animali ed informando sulle norme che li tutelano;
- Sostenere attivamente le battaglie, anche promosse da altri Enti o Istituzioni, per i diritti degli animali;
- Collaborare con Enti pubblici, Regioni, Province, Comuni, ASL, Canili, per quanto riguarda la tutela del benessere degli animali e la prevenzione del randagismo;
- Esercitare funzioni di vigilanza per l'osservanza delle Leggi e dei regolamenti in materia di protezione degli animali, che gli Enti preposti dovessero richiedere;
- Provvedere alla protezione di animali abbandonati, occupandosi di trovar loro un posto adeguato e sicuro dove essere detenuti in attesa dell'adozione, provvedendo alle cure veterinarie necessarie, alle vaccinazioni, alla sterilizzazione, alla immissione del chip o regolarizzazione dei documenti.
- Prendere in affido cani ed altri animali di affezione di proprietari privati in difficoltà, non più in grado di prendersene cura, per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei.
- Prendere in affido, anche temporaneamente cani ed altri animali affidati ad altre associazioni, canili comunali o privati, qualora le condizioni psicologiche o di salute dell'animale richiedano attenzioni particolari;
- Cercare per gli animali presi in affido sistemazioni più idonee, valutando le varie possibilità e promuovendo adozioni consapevoli, seguendo poi l'inserimento dell'animale scelto in casa e in famiglia fino all'affidamento definitivo;
- Effettuare controlli post affido e consigliare gli affidatari nella corretta gestione dell'animale e del rapporto uomo-animale;
- Creare movimenti di opinione pubblica, promuovere iniziative e sviluppare propaganda in favore dei diritti degli animali;
- Realizzare programmi di informazione ed educazione sul tema del rispetto animale ed ambientale, da proporre nelle scuole e sul territorio;

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dello Stato Italiano.

ART. 4

(soci)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, contenente la dichiarazione di accettazione senza riserve il presente Statuto. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Pres. Paolo Fucini
Chiaia Benedetti
Benito Carr.
Deaglio

L'organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, anche verbalmente.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- non svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità dell'organizzazione, quali, ad esempio, attività di caccia e pesca, circense con animali, vivisezione, o qualsiasi altra attività che arrechi sofferenza a uomini, animali e ambiente;
- svolgere la propria attività di volontariato, pre-concordato con il Consiglio Direttivo, in favore dell'organizzazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 6

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Il volontario può, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, esclusivamente essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Anna Benedetti
Federico Feltri
Blasfonia
Sentelo Cori
Anna Paolo
Dea Pina

ART. 7

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, ~~recesso~~ o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente prevista, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, mediante convocazione scritta, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può essere inviata ai soci a mezzo lettera, fax, e-mail, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

La convocazione è valida anche se effettuata mediante sola affissione dell'avviso in apposita bacheca presso la sede dell'organizzazione, almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è il Consiglio Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, i membri sono rieleggibili senza limite di numero di mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza, elegge tra i suoi membri il Presidente, salvo in sede di costituzione ove sia i membri del Consiglio Direttivo che il Presidente sono eletti nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, può a sua discrezione eleggere al suo interno un tesoriere ed un segretario, delegando loro specifici compiti, quali, ad esempio, la tenuta dei conti, la redazione dei verbali e la compilazione dei libri dell'organizzazione.

ART. 14

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Francesco...*
- Middle: *Consiglio Direttivo*
- Bottom: *Presidente*, *Consiglio Direttivo*, *Consiglio Direttivo*

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, se presente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Se non è presente il Vicepresidente, il Presidente può essere sostituito da uno degli altri membri del Consiglio Direttivo.

ART. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8

comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 18
(Bilancio o Rendiconto)

Il bilancio, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Come previsto dalle norme anzidette, in caso di mancato superamento dei limiti, può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 19
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 20
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 21
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti

Sig.ra

Sig.ra

Sig.ra

Sig.ra

Sig.ra

Sig.ra

Sig.ra

Prato, 11